



COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA
PROVINCIA DI BERGAMO

**BANDO / CAPITOLATO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI AREE E DI LOCALI
UBICATI NEL PARCO COMUNALE “AGLI ALPINI LEONARDO CAPRIOLI”**

Il Responsabile dell'Area affari generali

in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21/03/2018 e della determinazione n. 106 del 22/03/2018,

rende noto che

è stato stabilito di procedere, tramite procedura ad evidenza pubblica, alla concessione amministrativa di aree e locali adibiti ad attività di somministrazione alimenti e bevande, ubicati nel Parco Comunale “Agli Alpini Leonardo Caprioli” di Via 5° Alpini a Castione della Presolana (Bg).

Art. 1 – Ente concedente

1.1 Comune di Castione della Presolana – P.zza Roma, 3 – 24020 Castione della Presolana (Bg) – tel. 0346 60017 – fax 0346 60045 – PEC comune.castionedellapresolana@cert.legalmail.it (di seguito “Amministrazione”).

1.2 Il responsabile del procedimento è il Sig. Adriano Pasinetti - tel. 0346 60017 int. 206 / e-mail comune.castionedellapresolana@cert.legalmail.it - info@comune.castione.bg.it.

Art. 2 – Oggetto della concessione

2.1 Il presente capitolato prevede la concessione amministrativa di aree e locali adibiti ad attività di somministrazione alimenti e bevande, ubicati nel Parco Comunale “Agli Alpini Leonardo Caprioli” di Via 5° Alpini a Castione della Presolana (Bg).

2.2 Tali aree e locali sono di seguito precisamente indicati:

AREE ESTERNE ALL'IMMOBILE	
piazzale ed area esterna palazzina servizi	piazzale esterno escluso parti in comune per l'accesso alla sede ed al magazzino del Gruppo Alpini Presolana.

PALAZZINA SERVIZI <i>Piano terra</i>	
DENOMINAZIONE LOCALE	DESCRIZIONE SINTETICA
locale per attività di somministrazione alimenti e	sala per attività somministrazione alimenti e bevande

bevande	
locale privato	locale privato con annesso deposito - bagno addetti
blocco bagni uomini / donne	n. 5 locali per servizi igienici (per pubblico) con relativi disimpegni, compreso servizi per diversamente abili

2.3 Quanto sopra, oggetto della presente concessione, risulta evidenziato ed indicato negli elaborati grafici allegati e contraddistinti con i numeri **1** e **2** che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando/capitolato.

2.4 Gli spazi sopra indicati, impianti ed eventuali arredi compresi, sono concessi nello stato di fatto e nelle condizioni in cui si trovano, perfettamente noti.

2.5 All'atto della consegna dei locali sarà sottoscritto dall'Amministrazione e dal concessionario apposito verbale attestante le condizioni dei locali e la consistenza degli stessi e di tutto quanto in essi contenuti.

2.6 Restano salvi gli obblighi specificati negli articoli che seguono con riferimento all'area indicata nell'elaborato grafico di cui all'allegato **3**.

Art. 3 - Finalità della concessione e attività obbligatorie da svolgersi

3.1 La presente concessione amministrativa e l'utilizzo dei locali, degli spazi, arredi, impianti ed aree come sopra descritte ed indicate è finalizzata all'utilizzo e alla gestione che garantiscano la fruizione pubblica delle aree del Parco, anche con finalità ludico ricreative, e lo svolgimento obbligatorio nei locali adiacenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3.2 E' fatto divieto, a pena di decadenza della presente concessione, adibire i locali concessi esclusivamente per l'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande.

3.3 Al concessionario è fatto obbligo di svolgere, nei locali oggetto della presente concessione, un'attività di somministrazione di alimenti e bevande secondo i requisiti e le prescrizioni di cui alla L.R. 02/02/2010 n. 6 e secondo i tempi, le condizioni e gli obblighi come meglio specificati negli articoli che seguono.

3.4 Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, al concessionario è data altresì facoltà - per finalità che non devono in ogni caso eccedere quelle di tipo ludico, ricreative e/o di intrattenimento e migliore fruibilità pubblica - di procedere, negli spazi indicati in giallo dell'elaborato grafico n. **2**, alla posa di tavoli, sedie, panche, giochi vari e piccole strutture adibite al ricovero attrezzi.

3.5 La posa delle strutture di cui sopra, che non comportano oneri aggiuntivi secondo quanto prescritto del presente bando/capitolato, dovranno comunque essere soggette alle necessarie autorizzazioni secondo le vigenti leggi.

3.6 Tali strutture, compresi i giochi, le attrezzature e/o strutture ludiche e/o di intrattenimento ed ogni altro genere di attrezzatura o impianto:

- dovranno inserirsi armonicamente nel contesto e decoro del Parco e nelle finalità come esplicitate della presente concessione,
- dovranno rispettare ogni genere di normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile in materia di liceità, sicurezza e conformità di tipo tecnico ed amministrativo.

Resta inteso che ogni responsabilità derivante dalla presenza e dall'uso delle medesime cadrà esclusivamente sul concessionario con totale sollievo per il Comune e suoi funzionari.

3.7 La gestione degli spazi e l'uso dei locali non potrà essere effettuata per scopi diversi da quelli sopra indicati e per i quali la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

3.8 E' dunque vietata espressamente ogni diversa utilizzazione in contrasto con le finalità predette e con tutto quanto disposto nel presente bando/capitolato.

3.9 La non osservanza di quanto prescritto nei commi che precedono comporta la decadenza della concessione con effetti automatici di risoluzione del relativo contratto, restando sempre salvo il risarcimento del danno.

3.10 Oggetto della presente concessione amministrativa è la valorizzazione degli immobili individuati (patrimonio indisponibile) e l'utilizzazione dei medesimi ai fini economici nel rispetto degli oneri indicati nel presente bando/capitolato e che, pertanto, non costituisce in alcun modo vincolo di affitto ai sensi della Legge n. 392/1978.

Art. 4 - Durata della concessione

4.1 La concessione, che si perfezionerà con atto negoziale, vale a dire con contratto accessivo a provvedimento, **avrà la durata di anni nove (9)**, a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei locali. Consegna che avverrà nella medesima data o successivamente alla sottoscrizione del contratto.

4.2 Tale contratto conterrà espressa rinuncia dell'aggiudicatario ad ogni indennizzo per l'arredamento o quant'altro sia legato alla concessione, nel senso che, alla scadenza dei suddetti nove anni, l'aggiudicatario dovrà lasciare libero quanto dato in concessione, consegnando le chiavi all'incaricato comunale.

4.3 Alla scadenza della presente concessione i locali e le aree, salvo proroghe motivate autorizzate dall'Amministrazione comunale, rientreranno nel possesso esclusivo del Comune senza che il concessionario possa vantare alcun diritto.

Art. 5 - Apertura al pubblico e diritti a favore di terzi

5.1 Le aree del Parco oggetto della presente concessione sono aperte a tutti e fruibili al pubblico secondo le leggi vigenti.

5.2 L'Amministrazione può autorizzare qualsiasi tipo di manifestazione all'interno del Parco, restando salvi i diritti del concessionario sulle aree che formano oggetto della concessione.

5.3 I locali "blocco bagni" ubicati nella Palazzina Servizi, come indicati nell'art. 2, ed ai quali si accede con entrata indipendente dai locali di somministrazione alimenti e bevande, si intendono funzionali sia all'attività di somministrazione alimenti e bevande sia all'attività espletata nel parco pubblico.

5.4 Il concessionario si obbliga in ogni caso a garantire l'uso pubblico, libero, indifferenziato e gratuito dei locali "blocco bagni" ubicati nella "palazzina servizi" (365 gg anno), oltre che agli avventori del locale di somministrazione alimenti e bevande altresì a tutti coloro che utilizzano le infrastrutture del Parco.

5.5 L'uso predetto non potrà in alcun modo comportare obblighi e/o alcun genere di onere a carico di terzi utilizzatori.

5.6 Il "blocco bagni" ubicati nella "palazzina servizi" dovrà essere fruibile al pubblico, con le modalità di cui sopra, per 365 gg l'anno.

5.7 Al Gruppo Alpini Presolana (A.N.A.), con sede presso la palazzina servizi, sono fatti salvi tutti i diritti acquisiti con il comodato d'uso in essere.

Art. 6 - Modalità di gestione e d'uso dei locali

6.1 E' vietata qualsiasi innovazione o modificazione alla struttura, agli impianti ed attrezzature comunali, senza specifica autorizzazione formale da parte dell'Amministrazione.

6.2 Il concessionario dovrà:

a) utilizzare e far utilizzare i locali in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi del Codice Civile,

b) osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali, le determinazioni comunali nonché le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dei locali in oggetto.

Art. 7 - Procedura di aggiudicazione

Asta pubblica ai sensi degli artt. 73, comma 1, lettera b) (*per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo massimo o minimo prestabilito e indicato in una scheda segreta dall'Amministrazione*) e 75 del R.D. 23/05/1924 n. 827.

Art. 8 - Criterio di aggiudicazione

8.1 Il limite massimo **annuo** viene stabilito preventivamente dal Responsabile del procedimento e indicato in una scheda segreta, chiusa con sigillo.

8.2 Il limite minimo **annuo** che deve essere almeno raggiunto per potersi procedere all'aggiudicazione, viene stabilito preventivamente dal Responsabile del procedimento e indicato nella stessa scheda segreta di cui al punto 8.1.

8.3 Saranno eliminate dalla gara le offerte che oltrepassino il limite massimo di cui al comma 8.1 e che non raggiungano il limite minimo di cui al comma 8.2.

8.4 Si aggiudica la concessione al migliore offerente rispetto al limite massimo di cui al punto 8.1.

8.5 Nel caso che:

a) nessuna offerta raggiunga il limite minimo di cui al comma 8.2,
oppure

b) tutte le offerte oltrepassino il limite massimo di cui al comma 8.1,
l'asta viene dichiarata deserta.

8.6 In caso di parità di offerta più convenienti, si procederà all'aggiudicazione, seduta stante, per sorteggio.

8.7 L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto.

8.8 Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 9 – Prezzo di concessione

9.1 La concessione è a titolo oneroso pari al canone annuo per nove anni, oltre aumento indice ISTAT.

9.2 Il canone annuo è fissato come previsto dall'art. 8.

9.3 Il canone è soggetto ad IVA a norma di legge.

Art. 10 – Canone annuo

10.1 Il canone annuo sarà corrisposto all'Ente, previo emissione di regolare fattura, mediante versamento sul c/c di Tesoreria in rate trimestrali anticipate entro il quinto giorno del primo mese del trimestre. La prima rata dovrà essere versata alla firma del contratto.

10.2 In caso di ritardato pagamento oltre 15 giorni dalla data di scadenza della rata trimestrale anticipata, l'Amministrazione avrà la facoltà di addivenire all'immediata decadenza della concessione con effetti automatici di risoluzione del relativo contratto, fatta salva la riscossione delle rate o porzioni di esse maturate fino a quel momento e dei relativi interessi.

10.3 Il canone sarà automaticamente aumentato annualmente dell'80% dell'indice ISTAT del costo della vita, senza dar luogo a specifiche richieste, con decorrenza dal secondo anno di validità del contratto di concessione.

10.4 L'eventuale chiusura del Parco da parte del Comune, durante il periodo di validità della presente concessione, da qualsiasi causa determinata, compresi lavori di manutenzione straordinaria, non comporterà alcuna riduzione del canone annuo dovuto.

10.5 Resta inteso che l'eventuale posa di tavoli, sedie, panche, giochi vari e strutture adibite al ricovero degli attrezzi, negli spazi indicati in giallo dell'elaborato grafico n. 2, secondo quanto indicato dall'art. 2 della presente convenzione, non comporta per il concessionario corresponsione di oneri aggiuntivi.

Art. 11 - Ammissioni offerte

11.1 Esclusivamente le offerte tra il limite minimo e il limite massimo.

Art. 12 - Esclusione offerte

12.2 Le offerte mancanti dei dati richiesti o con offerte che non oltrepassi il limite minimo o che oltrepassi il limite massimo.

Art. 13 - Cause di esclusione

13.1 Le offerte pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione anche se sostitutive o integrative di offerte precedenti e non saranno ammessi reclami per quelle non pervenute o pervenute in ritardo a causa di disguidi postali o altri disguidi.

13.2 Non saranno ammesse offerte:

- 1) per telegramma o per telefax;
- 2) condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria od altrui.

Art. 14 – Cauzione provvisoria

14.1 I partecipanti alla gara dovranno effettuare a favore dell'Amministrazione un deposito cauzionale, mediante versamento in contanti o in assegno circolare o in titoli di debito pubblico al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale:

UBI BANCA spa - Agenzia di Castione della Presolana
Codice IBAN n. **IT 11 W 03111 52840 000000002215**

indicando la seguente causale: "Offerta di gara per la concessione di aree e di locali ubicati nel parco comunale "Agli Alpini Leonardo Caprioli", per un importo pari a € 1.000.00= (mille//00) a garanzia dell'offerta da presentare.

14.2 La garanzia potrà essere prestata anche mediante fideiussione bancaria rilasciata da istituto bancario italiano o succursale italiana di istituto bancario internazionale, ovvero mediante polizza assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

14.3 La fideiussione o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione cui all'art. 1957, 2° comma del Codice Civile e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. Il deposito cauzionale dovrà avere validità per almeno 12 mesi dal termine ultimo di scadenza per la presentazione dell'offerta.

14.4 L'originale della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa o della quietanza dell'avvenuto versamento dovrà essere inserita nella busta "A" contenente i documenti, a pena di esclusione.

14.5 Si richiama in particolare l'attenzione alla necessità della "prova scritta" (prevista per le polizze assicurative, dall'art. 1888 c.c. – si vedano anche le indicazioni fornite dall'I.S.V.A.P. con circolare n. 393D del 17.01.2000, punto 4.9).

14.6 Non saranno considerate valide le fideiussioni che non siano sottoscritte in originale dal garante.

14.7 Si precisa che non si accetteranno altre forme di prestazione del deposito cauzionale ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

14.8 Ai non aggiudicatari il deposito cauzionale sarà restituito entro 180 giorni dall'aggiudicazione. Il deposito cauzionale in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto di concessione per fatto dell'aggiudicatario.

Art. 15 - Termine per la sottoscrizione del contratto di concessione

15.1 L'Amministrazione provvederà alla verifica in capo al vincitore della gara dei requisiti attestati in sede di partecipazione ed alla richiesta della cauzione definitiva e di ogni altra documentazione necessaria per la stipulazione del contratto.

15.2 Una volta proceduto alla verifica suddetta l'aggiudicatario dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto di concessione entro 10 giorni dalla data di convocazione da parte dell'Amministrazione.

15.3 In caso di mancato rispetto del termine predetto, l'Amministrazione potrà addivenire alla decadenza della concessione.

15.4 Alla consegna dei locali, con apposito verbale sottoscritto, si procederà contestualmente alla sottoscrizione del contratto o in un termine immediatamente successivo fissato dall'Amministrazione.

Art. 16 – Cauzione definitiva

16.1 A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, il concessionario produce all'atto della sottoscrizione del contratto di concessione un deposito cauzionale definitivo a favore del Comune di Castione della Presolana, per una somma nella misura di una annualità del canone offerto, costituito secondo le seguenti modalità:

a) fideiussione bancaria rilasciata da istituto bancario italiano o succursale italiana di istituto bancario internazionale, ovvero mediante polizza assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

16.2 La fideiussione o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione cui all'art. 1957, 2° comma del Codice Civile e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

16.3 Si richiama in particolare l'attenzione alla necessità della "prova scritta" (prevista per le polizze assicurative, dall'art. 1888 c.c. – si vedano anche le indicazioni fornite dall'I.S.V.A.P. con circolare n. 393D del 17.01.2000, punto 4.9).

16.4 Non saranno considerate valide le fideiussioni che non siano sottoscritte in originale dal garante.

16.5 Si precisa che non si accetteranno altre forme di prestazione del deposito cauzionale ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

16.6 La fideiussione o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente:

- a) la validità fino al termine della concessione, ogni eccezione esclusa e lo svincolo solo dietro la restituzione dell'originale della cauzione stessa,
- b) di aver preso visione del bando/capitolato e di conseguenza tutti gli obblighi facenti carico al concessionario,
- c) il diritto specifico dell'Amministrazione a rivalersi sulla cauzione secondo le inadempienze e gli importi delle penalità come specificate nell'art. 36.

16.7 Il deposito cauzionale definitivo potrà essere svincolato soltanto decorsi tre mesi dalla fine della concessione e comunque dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

16.8 È inoltre previsto il reintegro della cauzione da parte del concessionario nel termine di 30 giorni. In caso di mancata integrazione della cauzione, entro due mesi dalla data di scadenza fissata, l'Amministrazione può addivenire all'immediata decadenza della concessione con effetti automatici di risoluzione del relativo contratto.

Art. 17 - Soggetti ammessi a partecipare

17.1 Requisiti di ammissione:

- persone fisiche e giuridiche,

- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo e non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di queste situazioni,
- il soggetto offerente non deve trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

17.2 I requisiti di ammissione sono richiesti **a pena di esclusione dall'asta.**

17.3 Potranno presenziare all'asta, muniti di documento di riconoscimento, coloro che avranno presentato domanda o loro rappresentanti, muniti di specifica delega.

17.4 I partecipanti alla gara, non risultanti aggiudicatari, sono vincolati alla propria offerta per 6 (sei) mesi dall'aggiudicazione, decorso tale termine avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.

17.5 Il conferimento dell'aggiudicazione è effettuato previa adozione di apposita determinazione del responsabile competente.

17.6 Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida, **fermo restando la facoltà, da parte dell'Amministrazione Comunale, di non dar luogo alla aggiudicazione definitiva.**

17.7 Il risultato definitivo della gara sarà comunicato ai concorrenti mediante PEC. Verrà inoltre pubblicato l'esito di gara sul sito ufficiale del Comune.

17.8 Ove, nel termine previsto, l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto dal presente bando, l'Amministrazione avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione. ***In tal caso l'Amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria,*** fermo restando le penali di cui al comma 14.8.

17.9 Mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, essa non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato, tramite idoneo atto tra le parti, solo dopo aver espletato le procedure di legge.

17.10 Per quanto non specificatamente contenuto nel presente bando, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

17.11 **La partecipazione alla gara d'asta comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara, con rinuncia ad ogni eccezione.**

Art. 18 - Modalità di presentazione dell'offerta e documentazione richiesta

18.1 Per prendere parte all'asta gli interessati dovranno presentare, a pena di esclusione:

- domanda di partecipazione, corredata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore,
- offerta economica,
- prova dell'avvenuta costituzione del deposito cauzionale.

18.2 I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione della gara stessa, devono essere idoneamente sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante), devono pervenire esclusivamente a

Comune di Castione della Presolana
Piazza Roma, 3
24020 Castione della Presolana (BG)

a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 dal martedì al venerdì – sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00, esclusivamente al protocollo dell'Ente in Piazza Roma, 3 – Castione della Presolana, che ne rilascerà apposita ricevuta.

18.3 Il termine ultimo per la ricezione dei plichi contenenti l'offerta e la documentazione è fissato per le ore 12,00 del giorno 2 maggio 2018.

18.4 Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

18.5 I plichi devono contenere l'indicazione: **“da far pervenire al Comune di Castione della Presolana – non aprire”**, e devono recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti, le indicazioni relative all'oggetto della gara la seguente dicitura: **“Offerta per la concessione di aree e di locali ubicati nel parco comunale “Agli Alpini Leonardo Caprioli”**.

18.6 Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

18.7 I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente **“A – documentazione”** e **“B – offerta economica”**.

18.8 Nella busta **“A – documentazione”** devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) domanda di partecipazione all'asta redatta in bollo (una marca da € 16,00=), in lingua italiana, datata e sottoscritta dalla stessa persona che sottoscrive l'offerta economica, che dovrà essere:
 - persona fisica o il rappresentante legale ovvero procuratore di una Società o un Ente, che intendano diventare essi stessi titolari della concessione (per quanto riguarda le persone giuridiche),
 - originale della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa o della quietanza dell'avvenuto versamento di cui al punto *“Cauzione provvisoria”*,
 - fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

18.9 Nei casi indicati, va allegata a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura.

18.10 Con la domanda di partecipazione il sottoscrittore dovrà rendere una dichiarazione sostitutiva in carta semplice, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445, avente, a pena di esclusione, il seguente contenuto:

- a) indicazione del soggetto che dovrà essere il titolare della concessione, nonché dei dati e della qualifica di chi sottoscrive l'offerta e dichiarazione. In particolare: provvedimento autorizzativo alla partecipazione all'asta e di conferimento al sottoscrittore del potere di impegnare l'Ente.

18.11 Con la domanda di partecipazione il sottoscrittore dovrà inoltre dichiarare, a pena di esclusione:

- di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel bando di gara / capitolato,
- di impegnarsi a corrispondere entro la data di perfezionamento del contratto di concessione, la prima rata del prezzo offerto in sede di gara,
- che l'offerta economica presentata è valida e irrevocabile fino a sei (6) mesi dalla data di presentazione dell'offerta.

18.12 Nella busta "**B – offerta economica**" dovrà essere contenuta, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, redatta in bollo, in lingua italiana, sottoscritta dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione.

18.13 L'offerta dovrà essere irrevocabile e incondizionata e dovrà contenere l'indicazione, oltre che in cifre anche in lettere, del **canone annuo** che l'interessato offre per la concessione. Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate, indeterminate ovvero recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni non espressamente approvate con postilla firmata dall'offerente.

18.14 In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà tenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Art. 19 - Condizioni generali

19.1 Non è consentita, direttamente o indirettamente, la presentazione di più offerte relative alla presente procedura da parte dello stesso soggetto; non è consentita la presentazione di offerte nel corso della procedura d'asta e dopo la data di scadenza del relativo termine di presentazione.

19.2 L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dall'offerente.

19.3 Resta inteso che la non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le responsabilità penali. L'Amministrazione, in tal caso, avrà diritto ad incamerare l'intero deposito cauzionale prestato, salvo comunque il diritto al maggior danno.

19.4 L'offerta si considera vincolante per l'offerente ed irrevocabile a partire dalla data di sua presentazione e per la durata di sei mesi dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

19.5 Il verbale di gara non tiene luogo di contratto. L'aggiudicatario deve ritenersi vincolato fin dal momento della aggiudicazione provvisoria, mentre tale vincolo sorgerà per l'Amministrazione solo con l'atto di aggiudicazione definitiva, intendendosi per esso l'atto di aggiudicazione emanato dall'Amministrazione.

19.6 L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sospendere o revocare in ogni momento la procedura e/o di non procedere alla concessione, a suo insindacabile giudizio senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi confronti,

19.7 Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 C.C., né sollecitazione all'investimento ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

19.8 Obbligo di sopralluogo, a pena di esclusione, con il Responsabile del procedimento.

Art. 20 - Modalità di espletamento della gara

20.1 L'espletamento della procedura per l'individuazione del soggetto aggiudicatario è affidato ad un funzionario comunale idoneo (Presidente di gara).

20.2 Il RUP procederà a fissare le date per le procedure di aggiudicazione. Idoneo avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

20.3 Il presidente di gara procederà innanzitutto a verificare la integrità e correttezza formale delle offerte e della documentazione (busta A) e in caso negativo ad escluderle, successivamente procederà all'apertura anche della busta "B - offerta economica".

20.4 L'aggiudicazione provvisoria verrà effettuata previo esperimento di asta pubblica con il metodo indicato agli artt. 7 e 8.

Art. 21 - Documentazione necessaria per la stipula del contratto di concessione

21.1 Nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione formale dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà, a pena di revoca dell'aggiudicazione ed incameramento della cauzione, far pervenire la documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto richiesta dal competente organo dell'Amministrazione.

Art. 22 - Stipulazione del contratto

22.1 Il contratto di concessione tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario dovrà essere stipulato entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

22.2 Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti la stipulazione del contratto.

22.3 Nel caso di mancata stipulazione per fatto dell'aggiudicatario nel termine suindicato, l'aggiudicatario si intenderà decaduto dall'aggiudicazione della gara e l'Amministrazione incamererà l'intero deposito cauzionale prestato a titolo di penale irriducibile ovvero escuterà la fideiussione, salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno.

Art. 23 - Gestione economica del servizio

23.1 La gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e l'utilizzo delle aree oggetto della presente concessione rimangono ad esclusiva cura, vantaggio e connessi rischi del concessionario.

23.2 Tutti gli introiti conseguenti alla concessione, derivanti dall'attività svolta dal concessionario, di qualsiasi natura essi siano, spettano al concessionario stesso.

23.3 Resta inoltre espressamente stabilito che tutti gli acquisti, forniture e vendite di merce o mezzi per le attività oggetto della presente concessione, ogni provvedimento attinente il personale individuato assunto o incaricato, nonché ogni e qualsiasi obbligazione di qualunque natura verso terzi, sono ad esclusivo carico del concessionario e che in nessun caso l'Amministrazione potrà

essere chiamata a rispondere in qualsivoglia sede di atti o fatti pertinenti alla gestione commerciale o economica dell'attività.

Art. 24 - Obblighi e oneri a carico del concessionario

24.1 Il concessionario, fatti salvi gli obblighi espressi attinenti all'attività di somministrazione di alimenti e bevande secondo gli articoli che precedono, si impegna a fornire tutti i servizi della presente convenzione ad un pubblico indifferenziato di utenti, assicurandone, per tutta la durata della concessione, continuità, regolarità e qualità.

24.2 Resta perciò intesa la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per ogni pregiudizio di carattere morale e materiale che possa derivare a cose o persone, generalmente all'utenza o all'Amministrazione medesima da atti, fatti e/o comportamenti nel servizio affidato, che siano imputabili a dolo o colpa del concessionario o dei suoi collaboratori o in ogni caso da personale che sia stato immesso o in qualunque altro modo incaricato dal concessionario nella conduzione del servizio.

24.3 Il concessionario s'impegna nello specifico:

- a) a fornire tutto il personale necessario e qualificato atto a garantire, per tutta la durata della concessione, la perfetta efficienza dei locali, la pulizia giornaliera (minima) dei viali e delle aree in generale, la verifica e segnalazione di eventuali situazioni di pericolo,
- b) ad osservare e far osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene, i regolamenti e atti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura della struttura in oggetto,
- c) a permettere ed agevolare le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare, anche in ordine alla corretta manutenzione degli impianti,
- d) a garantire il controllo e la corretta manutenzione ordinaria di tutta la struttura oggetto della concessione nonché dei relativi impianti elettrico, idrotermosanitario e fognario. Tra gli interventi - per la cui individuazione si farà riferimento alla generale disciplina in materia di locazione - devono intendersi ricomprese anche le tinteggiature interne dei locali da eseguire con cadenza annuale,
- e) a garantire il controllo e la corretta manutenzione ordinaria secondo termini di legge degli impianti di sicurezza ivi compresi quelli antincendio.

24.4 Fanno, inoltre, carico al concessionario gli oneri:

- a) relativi all'IVA, alle tasse ed alle imposte di competenza del concessionario, ivi compreso le spese di riscaldamento, energia elettrica, telefoniche, consumo di acqua potabile, la tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (i relativi contratti ed allacciamenti faranno carico al concessionario che è tenuto a munirsi di propri contatori ed a regolare direttamente con le aziende erogatrici i singoli consumi); tali spese comprendono pure quelle per il funzionamento del blocco bagni con entrata indipendente presso la palazzina servizi,
- b) relativi alla pulizia dei locali concessi. Il concessionario provvede con materiale proprio ad effettuare la pulizia, ivi compresi impianti, attrezzature, blocco servizi igienici, vetrate, da effettuarsi con regolarità ed accuratezza anche in relazione all'intensità dell'utilizzo delle singole aree, onde assicurare sempre il massimo decoro, sicurezza igienica e sanificazione dei locali,
- c) relativi all'osservanza di norme previste nei regolamenti comunali,
- d) per eventuali modifiche dei locali oggetto di concessione in base ad eventuali prescrizioni dettate dall'ATS Bergamo in merito all'attività di somministrazione alimenti e bevande,
- e) relativi a tutte le altre spese di gestione e manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e relativi accessi, in relazione agli interventi sopra previsti ed a norma del Codice Civile e delle prescrizioni vigenti sulle locazioni,

- f) per la ritinteggiatura (minimo ogni tre anni per tutti gli infissi esterni e annuale per tutti i locali) e manutenzione ordinaria di tutte le parti dell'immobile concesso, anche mediante impresa privata e con costi addebitati al concessionario, ogni qualvolta se ne ravveda la necessità e comunque al termine della concessione. Della esecuzione di tali operazioni dovrà essere data comunicazione al Comune al fine di consentire le verifiche del caso,
- g) per la pulizia e disinfezione dei locali adibiti a servizi igienici aperti al pubblico con fornitura di relativi materiali igienico/sanitari, compreso pulizia giornaliera struttura coperta presso il Parco,
- h) per la disinfezioni e/o disinfestazioni se richieste dalle competenti autorità,
- i) per la pulizia da neve e ghiaccio dei percorsi pedonali esterni al bar, compresi quelli di accesso ai bagni,
- j) per il taglio erba, con apposito mezzo meccanico, dell'area Parco concessa almeno sei volte l'anno nel periodo vegetativo. L'obbligo deve intendersi riferito espressamente all'area indicata nell'elaborato grafico di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato,
- k) per il ritiro e recupero giornaliero dei rifiuti solidi urbani presenti sia negli appositi portarifiuti sia sparsi in tutto il Parco; L'obbligo deve intendersi riferito espressamente all'area indicata nell'elaborato grafico di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato,
- l) per il mantenimento in perfetto stato di tombini, caditoie, griglie e pozzetti a servizio diretto del fabbricato principale in modo tale da consentire il regolare deflusso delle acque piovane e controllo di detti manufatti dopo ogni temporale e nei periodi di pioggia persistente. Sono comprese le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali elementi,
- m) per il mantenimento in perfetto stato di funzionamento delle condotte esterne di allacciamento alla fognatura, compreso il controllo di manufatti ed impianti ad esso dedicati (pozzetti di ispezione, pompe di sollevamento ecc...), mediante controllo periodico e pulizia/svuotamento/smaltimento liquami ecc...

24.5 Verificandosi situazione di pericolo per la pubblica incolumità, il concessionario dovrà immediatamente attivarsi avvisando i competenti organi comunali ed adottando, nel periodo di attesa dell'intervento comunale, tutti i provvedimenti atti ad evitare incidenti.

24.6 L'Amministrazione ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche attestanti l'ottimale manutenzione dell'immobile con tutto quanto in esso contenuto.

24.7 Nel caso la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, una insufficiente manutenzione o danni causati da insufficiente manutenzione e controllo o comunque danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al concessionario che entro **quindici gg** dalla ricezione della lettera dovrà provvedere al perfetto reintegro, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dall'Amministrazione; disposizioni da intendersi come tassative. In difetto, fatta salva la facoltà di disporre la decadenza dalla concessione da parte dell'Amministrazione, la stessa provvederà in proposito al reintegro, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

24.8 Il concessionario, in tal ultimo caso, dovrà, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, provvedere al reintegro della cauzione. In difetto l'Amministrazione procederà al provvedimento di decadenza della concessione con effetto immediato di risoluzione del relativo contratto ed all'incameramento della cauzione o della parte restante a titolo di penale, fatti salvi i maggiori danni.

24.9 In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Amministrazione in ordine alla gestione dell'immobile e delle aree, la cui manutenzione è a carico del concessionario. Il concessionario dovrà svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento dell'immobile e l'ottimale manutenzione dello stesso, dei beni mobili in esso contenuti e l'ottimale manutenzione come previsto dal presente capitolato.

24.10 Il concessionario risponde di ogni e qualsiasi comportamento dei sostituti e di eventuali inadempienze degli stessi alle norme presenti. Di conseguenza sarà ritenuto personalmente responsabile e quindi le sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Art. 25 - Disposizioni particolari per l'anno 2018

25.1 Fermi restando gli obblighi sopra descritti è fatto particolare obbligo al concessionario di provvedere:

- a) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei locali, a rendere fruibile all'utenza, secondo le condizioni sopra descritte, il "blocco bagni" ubicato nella Palazzina Servizi, con pulizia e disinfezione giornaliera dei predetti locali e con fornitura di relativi materiali igienico/sanitari;
- b) entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei locali, al taglio erba dell'area Parco concessa. L'obbligo, conformemente all'articolo che precede, deve intendersi riferito espressamente all'area indicata nell'elaborato grafico di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato;
- c) dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei locali, al ritiro e recupero giornaliero dei rifiuti solidi urbani presenti sia negli appositi portarifiuti sia sparsi in tutto il Parco; L'obbligo, conformemente all'articolo che precede, deve intendersi riferito espressamente all'area indicata nell'elaborato grafico di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Art. 26 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande

26.1 Al concessionario è richiesto ai sensi del presente bando/capitolato lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

26.2 A tal fine egli si obbliga:

- a) a procedere, entro e non oltre i 30 giorni naturali successivi alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei locali, alla presentazione di SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande e ad ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal Testo Unico L.R. 02/02/2010 n. 6 e dalla Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.,
- b) a dare inizio all'attività di somministrazione di alimenti e bevande entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della SCIA prevista dalla L.R. n. 6/2010. Il ritardo eccedente i 10 giorni comporterà l'applicazione di penali come indicate nell'art. 36,
- c) a non installare, presso gli spazi / locali concessi, videogiochi o apparati per il gioco lecito (slot machine).

26.3 Resta intesa l'immediata decadenza della presente concessione con effetti automatici di risoluzione del relativo contratto laddove il concessionario non si attivi per l'autorizzazione nei termini indicati, non ottenga o comunque perda, anche successivamente, secondo le leggi vigenti, la titolarità del prescritto titolo autorizzativo per la somministrazione di alimenti e bevande.

26.4 Il concessionario risponde solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

26.5 L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali violazioni inerenti alla gestione, comprese quelle fiscali.

Art. 27 - Arredo per attività di somministrazione alimenti e bevande

27.1 All'arredamento, fisso e mobile dell'infrastruttura data in concessione, dovrà provvedere a sua cura e spese il concessionario.

27.2 L'arredamento del locale bar potrà essere anche usato. In tal caso l'arredo non potrà avere una vetustà di oltre dieci anni dalla prima installazione. Detto termine temporale dovrà essere certificato da idonea ditta del settore con spesa a carico del concessionario.

27.3 Tutti gli arredi e le attrezzature, prima dell'inizio dell'attività, dovranno essere in possesso delle idonee certificazioni e di ogni altra condizione prevista per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi del Testo Unico L.R. 02/02/2010 n. 6 e di ogni altra legge vigente in materia.

27.4 Nessun obbligo è fatto al Comune, al termine della concessione, per il ritiro dell'arredo che resta di proprietà del concessionario con ogni onere di trasporto e sgombero a suo esclusivo carico.

27.5 Il partecipante alla gara per l'aggiudicazione della presente concessione dovrà dichiarare nell'offerta la piena consapevolezza che, alla fine della concessione, non avrà diritto a **indennizzi e/o a qualsiasi altro genere di pretesa o diritto economico per l'avviamento commerciale.**

27.6 **Dovrà dichiarare inoltre di rinunciare alla richiesta di rimborso**, per l'arredo fisso (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danno di qualsiasi entità ai beni immobili) che dovrà essere lasciato in proprietà al Comune, e per l'eventuale arredo mobile, attrezzatura e corredo che vorrà lasciare a propria discrezione in proprietà al Comune, se ritenuta idonea dall'Amministrazione.

Art. 28 - Apertura al pubblico attività di somministrazione

28.1 L'attività di somministrazione alimenti e bevande dovrà essere garantita nei periodi di maggior afflusso al Parco e soprattutto nei mesi di giugno, luglio e agosto e nei periodi di Natale e di Pasqua. Per questi ultimi periodi l'attività deve essere svolta per un monte ore complessivo minimo di 2.000= ore / anno.

28.2 E' data la possibilità di chiusura dell'attività in un giorno non festivo o prefestivo la settimana.

28.3 Il concessionario, senza il consenso del Comune, può disporre, con esclusione dei periodi di cui al comma 28.1, la chiusura dei locali per non più di 30 giorni l'anno oltre alla giornata settimanale indicata nel comma 28.2.

Art. 29 - Pubblicità commerciale

29.1 L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione. Il concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

29.2 Resta a carico del concessionario l'onere dell'imposta sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

Art. 30 - Manutenzione straordinaria strutture comunali

30.1 Gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria delle strutture ed impianti di proprietà comunale sono a carico del Comune, tranne quelli resi necessari per incuria o inottemperanza imputabile al concessionario. Per l'esecuzione di tali interventi il Comune concorderà con il concessionario i tempi di chiusura strettamente necessari per la manutenzione stessa.

30.2 Per opere di straordinaria manutenzione s'intendono tutti gli interventi per la sostituzione e riparazione di parti rilevanti degli impianti e delle attrezzature di proprietà comunale o per il ripristino di strutture dell'impianto medesimo, quando la necessità di un intervento in tal senso non sia dovuta ad inottemperanza da parte del concessionario.

30.3 Le operazioni di ordinaria manutenzione e le operazioni di straordinaria manutenzione necessarie per incurie o per inottemperanze del concessionario stesso o da terzi fornitori sono in carico al concessionario.

30.4 La sostituzione di parti rilevanti delle strutture determinate dal deperimento per cause di forza maggiore, anche se coperte da polizza assicurativa, dovranno essere eseguite direttamente dal Comune. Gli altri interventi per la sostituzione di parti degli impianti delle attrezzature o strutture che possano deperire per incuria degli utenti, saranno eseguiti dal concessionario con addebito ai diretti responsabili.

30.5 Il concessionario non può apportare innovazioni o modificazioni allo stato dell'impianto, senza specifica autorizzazione formale da parte dell'Amministrazione Comunale.

30.6 Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri relativi ad eventuali adeguamenti alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti.

30.7 Il concessionario è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da mancate modifiche o deficienze per messa a norma di impianti tecnici, strutture ed attrezzature di proprietà comunale esistenti all'atto della stesura del verbale di consegna a patto che provveda a segnalare tali deficienze al Comune entro 30 giorni decorrenti dalla data del predetto verbale.

Art. 31 - Verifica andamento della manutenzione ordinaria alla struttura

31.1 All'atto della consegna dei locali sarà consegnato al concessionario copia delle certificazioni/dichiarazioni di conformità ecc.. degli impianti e strutture; il concessionario dovrà attivare le necessarie e periodiche operazioni di manutenzione ordinaria.

31.2 Qualora si rendesse necessario l'intervento dell'Amministrazione per incompetenza, imperizia e negligenza nell'effettuazione della manutenzione ordinaria da parte del concessionario, o per riparare danni cagionati da azioni dolose, le relative spese saranno addebitate al concessionario, rivalendosi sulla cauzione se necessario, fatta salva la possibilità di ulteriori azioni contro lo stesso.

31.3 Resta salvo, per motivi di interesse pubblico nei casi di urgenza, il diritto all'utilizzo ed alla occupazione anche d'urgenza del Parco da parte del Comune per le predette finalità.

Art. 32 - Decadenza della concessione e risoluzione del contratto

32.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 del presente capitolato, resta inteso che la revoca dell'autorizzazione all'attività di somministrazione alimenti e bevande in capo al concessionario, in conformità alla disciplina della L.R. n. 6/2010, comporterà la decadenza della presente concessione con effetti automatici di risoluzione del relativo contratto.

32.2 La concessione ed il relativo contratto si intenderanno inoltre caducati di diritto ed il Comune, nella persona del rappresentante incaricato potrà immettersi nel pieno possesso dell'esercizio, anche mediante sfondamento della porta d'ingresso con ogni spesa a carico del concessionario, previo preavviso di dieci giorni da notificare nelle forme di legge allo stesso e previa redazione di opportuno inventario delle attrezzature e delle scorte vive esistenti nell'esercizio, alla presenza di un agente di polizia locale e con l'assistenza di un incaricato dall'Amministrazione, nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui il concessionario incorra in una situazione di insolvenza, rilevabile dal bollettino ufficiale dei protesti, o da sentenza civile passata in giudicato, per mancato pagamento delle merci oggetto dell'attività,
- b) nel caso il concessionario venga colpito da provvedimenti di privazione della libertà personale o da sanzioni attinenti ad attività mafiosa o a spaccio di sostanze stupefacenti,
- c) nel caso il concessionario venga colpito da provvedimenti dell'Autorità competente comportanti la chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a due mesi.

32.3 Oltre ai casi previsti dai precedenti articoli del presente capitolato, la concessione verrà automaticamente a decadere:

- a) per morte del concessionario quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi diretti,
- b) per fallimento del concessionario, sia esso una persona fisica o una società.

32.4 E' prevista la facoltà del concessionario di recedere anticipatamente dal contratto; in tal caso, il concessionario dovrà comunicare l'intenzione all'Amministrazione, tramite raccomandata del servizio postale o PEC, **almeno dodici mesi prima.**

32.5 I casi sopra descritti ed ogni altro caso in cui il concessionario non rispetti obblighi e condizioni presenti nel presente capitolato e nel contratto comportano decadenza dalla concessione per inadempimento e risoluzione automatica del contratto, fatto sempre salvo l'ottenimento del rimborso degli oneri sostenuti e il risarcimento di tutti i danni subiti anche tramite escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 33 - Applicazione dei contratti di lavoro

33.1 Nell'esecuzione della prestazione del servizio che forma oggetto della presente concessione, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente a tutti gli operatori, soci lavoratori o dipendenti che siano, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolgono i lavori anzidetti e per il livello corrispondente alle mansioni prestate dai dipendenti.

33.2 Il concessionario s'impegna inoltre a garantire tutti gli obblighi assicurativi, di tipo assistenziale, infortunistico e previdenziale a seguito della piena applicazione delle normative vigenti, sia a carattere nazionale che provinciale, obbligandosi a dimostrare di aver adempiuto al pagamento dei relativi oneri.

33.3 Il concessionario si obbliga, altresì, per la durata della concessione, ad applicare il contratto di lavoro e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza degli stessi e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o che receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

33.4 L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare in ogni momento gli opportuni controlli in relazione a quanto sopra.

33.5 In caso di inadempienza nell'applicazione dei contratti di lavoro e nell'osservanza del predetto adempimento, l'Amministrazione può addivenire alla immediata decadenza della concessione con effetto di risoluzione immediata del contratto.

33.6 Il concessionario si obbliga a provvedere, a cura e a carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire in ossequio al Dlgs n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza il Comune da ogni responsabilità.

33.7 Il concessionario dovrà rispettare le normative in tema di sicurezza sul luogo del lavoro – D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. In particolare dovrà aver adempiuto agli obblighi sanciti dall'art.17 e 18 del D.Lgs 81/08, quelli concernenti la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori e delle relative misure di prevenzione e protezione.

Art. 34 - Cessione della concessione

34.1 E' fatto divieto assoluto della cessione, anche parziale e/o sotto forma di sub appalto, del contratto di concessione.

34.2 Alla naturale scadenza della presente concessione, fermo restando il divieto assoluto di tacito rinnovo e l'inesistenza in capo al concessionario di qualsiasi diritto o pretesa, l'Amministrazione procederà conformemente alle leggi vigenti.

Art. 35 - Responsabilità verso terzi

35.1 Il concessionario esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

35.2 A tale scopo il concessionario stipulerà, con compagnie o Società primarie, polizza assicurativa per una copertura minima pari ad un massimale di € **3.000.000,00= (tremilioni/00)**. La polizza d'assicurazione dovrà avere il seguente oggetto: la garanzia deve essere prestata per la Responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, fra i quali figura il Comune di Castione della Presolana, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla concessione e agli adempimenti previsti dal presente capitolato. L'assicurazione deve anche valere per la Responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere e comprendere la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione in quanto il concessionario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi nell'ambito della concessione dei locali.

35.3 Analogamente il concessionario deve predisporre copertura assicurativa per:

- rischio locativo per un importo di € **1.000.000,00 (unmilione/00)**,
- garanzia ricorso terzi da incendio, per la copertura di un massimale minimale pari a € **1.000.000,00 (unmilione/00)**.

35.4 Comunque, in qualsiasi caso, tutte le responsabilità per eventuali danni connessi alla concessione dei locali, sono a carico del concessionario, a prescindere dai massimali assicurativi.

35.5 Copia di detti contratti assicurativi deve essere depositata presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Castione della Presolana entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Art. 36 – Penalità

36.1 Il concessionario, ove non attenda agli obblighi imposti dalla legge o dai regolamenti, ovvero violi le disposizioni del presente bando/capitolato, senza peraltro incorrere in una delle cause di decadenza della concessione di cui all'articolo 26, è tenuto al pagamento delle pene pecuniarie, tramite prelevamento dal deposito cauzionale, riportate nelle tabelle che seguono.

36.2 Alla contestazione dell'inadempienza il concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

36.3 L'ammontare della penalità, se non dettagliato, è deciso in rapporto al grado di responsabilità attribuibile al conduttore dall'Ufficio comunale competente.

Articolo di riferimento	Tipo di inadempienza	Importo penalità
Art. 24	Varie (es. = mancata pulizia giornaliera, o quando se ne ravvisi la necessità igienica, del blocco bagni e delle parti in comune /)	€ 100,00= per ogni infrazione
Art. 25 – lett. a)	Mancata fruibilità del blocco bagni	€ 100,00= per ogni giorno di mancata fruibilità
Art. 25 – lett. b)	Mancato taglio erba	€ 500,00= per ogni infrazione
Art. 25 – lett. c)	Mancato e/o parziale ritiro dei rifiuti soli urbani	€ 100,00= per ogni infrazione
Art. 26.2 - lett. b)	Mancato inizio attività	€ 100,00= per ogni giorno di ritardo
Art. 28	Chiusura attività di somministrazione in periodi particolari dell'anno	€ 200,00= per ogni giorno
Art. 16	Ritardo nell'integrazione della cauzione	€ 500,00= per ogni mese di ritardo
Tipo di inadempienza	Importo penalità	
Infrazioni non richiamate in dettaglio nel capitolato	A seconda della gravità dell'infrazione, da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 2.000,00=. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità può essere raddoppiata.	

Art. 37 – Controversie

37.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione o all'attuazione del presente capitolato seguiranno avanti il **Foro competente di Bergamo**.

Art. 38 - Forme di pubblicità

Apposito avviso di gara sarà pubblicato all'Albo comunale online.

Il presente bando/capitolato sarà pubblicato in apposita sezione sul sito ufficiale internet del Comune di Castione della Presolana.

Art. 39 - Disposizioni varie

39.1 Ogni informazione sulla gara in oggetto ed eventuali quesiti potranno essere posti contattando, anche via e-mail, il Responsabile del procedimento.

39.2 L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

39.3 I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme sopra citate e quelle del presente bando/capitolato.

39.4 Tutte le condizioni o gli obblighi a carico del concessionario sono da considerarsi essenziali a tutti gli effetti di legge.

39.5 E' fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, a norma dell'art. 54 del D.Lgs n. 165/2001 quale parte integrante del contratto sebbene non allegato.

39.6 In ottemperanza al suddetto codice, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario. Il concessionario garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente contratto, con dipendenti dell'Ente, prendano visione dei Codici di cui al punto precedente.

39.7 La violazione degli obblighi indicati dal sopra richiamato Codice di comportamento dei dipendenti pubblici costituisce causa di risoluzione del contratto.

39.8 Il Comune di Castione della Presolana ha facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.

39.9 L'aggiudicatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Ente che si trovino nella condizione di limitazione temporale alla libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

39.10 E' nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto ai commi precedenti.

39.11 E' fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 40 - Codice in materia di protezione dei dati personali

40.1 Ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che:

- 1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla legge e dai regolamenti comunali e saranno trattati anche successivamente al termine dell’aggiudicazione, per finalità inerenti la gestione del servizio;
- 2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, ai fini della valutazione dell’offerta, pena l’esclusione dalla gara;
- 3) i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Comune di Castione della Presolana – Area affari generali - Ufficio segreteria e potranno essere oggetto di comunicazione:
 - a. al personale dipendente dell’Amministrazione implicato nel procedimento o ai soggetti comunque in esso coinvolti per ragioni di servizio;
 - b. a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e succ. modificazioni ed integrazioni;
- 4) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- 5) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196;
- 6) titolare del trattamento dei dati è: Comune di Castione della Presolana con sede in P.zza Roma, 3 a Castione della Presolana (BG).

I dati trattati saranno anche quelli detti sensibili di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 41 - Norma finale

41.1 Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera d’invito, si rinvia alla vigente normativa in materia, nonché alle disposizioni statutarie e regolamentari dell’ente.

Il Responsabile dell’Area affari generali
Adriano PASINETTI
(Documento informatico firmato digitalmente)

Castione d/Presolana, li 27/03/2018
Prot. n. 2641 DEL 27/03/2018

Allegato n. 1





